

## Scheda della Regione

Superficie:	<b>Km<sup>2</sup> 22.123</b>
Popolazione (99):	<b>3.959.770</b>
Occupati (98):	<b>1.750.000</b>
In cerca di occupazione:	<b>97.000</b>
Rientri dall'estero (96):	<b>13.798</b>
Trasferimenti per l'estero (96):	<b>2.049</b>
Province:	<b>Piacenza, Parma, Reggio E. Modena, Bologna, Ferrara Ravenna, Forlì, Rimini</b>
Comuni:	<b>341</b>

Fonte: rielaborazione dati ISTAT

# Emilia Romagna

## Indice

### *Sintesi degli interventi*

#### **Legge regionale 21 febbraio 1990 n. 14**

*Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione e nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione*

#### **Contributi per attività a favore dell'emigrazione**

#### **Delibera di Giunta n. 2000/227 del 22 febbraio 2000**

*Oggetto: nuove direttive per la concessione di contribuzioni per interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 14/1990*

#### **Stage 2000**

*Progetto di formazione rivolto a giovani di origine emiliano-romagnola residenti all'estero*

#### **Programma 2000**

*Attività all'estero della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione: anno 2000*


#### **Modalità di richiesta dei contributi per le associazioni dell'emigrazione**

#### **Borse di studio per corsi di perfezionamento**

**Directive per l'erogazione di contributi agli emigrati e immigrati per spese di viaggio, trasporto masserizie e traslazione salme di cui all'art. 5 L.R. 14/1990.**

#### **Delibera di Giunta - N.ro 1456 del 18 aprile 1995**

*Oggetto: art - L.R. 14/90 - Modalità di presentazione delle domande e criteri per la concessione dei contributi alle imprese costituite da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari nel settore commerciale - revoca precedente deliberazione n. 1423/1991*



# Sintesi degli interventi

## Beneficiari

I cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno Stato straniero (tali cittadini residenti all'estero usufruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla legge n.14/90 e successive modifiche, indipendentemente dal periodo di permanenza nello Stato di immigrazione), i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione. I familiari delle persone succitate. Si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per gli emigrati rientrati nella regione qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei Paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.

## Ambito degli interventi

**a)** disposizioni in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno: contributo per le spese di viaggio o di trasporto delle masserizie sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia Romagna, contributo per le spese sostenute per la traslazione in Emilia Romagna di salme di emigrati o di loro familiari;

**b)** organizzazione a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero di: soggiorni-vacanza per i figli minori; soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani; iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani; iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione;

**c)** interventi formativi indirizzati alla qualificazione e alla riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria;

**d)** interventi per il diritto allo studio a favore dei figli degli emigrati rientrati; corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico; corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana; la Giunta regionale può inoltre istituire assegni di studio per la frequenza in Italia di scuole e università a favore dei figli degli emigrati, nonché borse di studio per corsi di specializzazione anche post-universitari;

**e)** contributi per gli emigrati che rientrano, in conto interessi e in conto capitale, per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione;

**f)** assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

**g)** concessione di titolo di preferenza ai lavoratori emigrati rientrati, singoli o associati, nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo;

**h)** provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali;

**i)** interventi per favorire l'occupazione, anche nel settore commerciale;

**l)** interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni;

**m)** interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi;

**n)** contributi per le elezioni regionali e amministrative.

Ulteriori interventi sono stati stabiliti a favore di Associazioni, Enti pubblici, organizzazioni private senza fini di lucro, con la Delibera n. 227/2000 (in allegato).

## Domande e documentazione

La permanenza all'estero dei beneficiari deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

## Per informazioni:

*Segreteria della Consulta dell'Emigrazione*

Viale A. Moro 52, Bologna  
Tel. 051/6395165

*Per i contributi previsti dalla delibera n. 227/2000 (per attività a favore dell'emigrazione): la richiesta di finanziamento deve essere presentata in carta libera a:*

*Assessorato Bilancio e Patrimonio – Servizio Politiche europee e Relazioni Internazionali  
Consulta per l'emigrazione  
Viale A. Moro 52,  
Bologna 80100  
Tel. 051/6395822*



Sommario



## Legge regionale 21 febbraio 1990 n. 14 (Testo coordinato)

### Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione

### e nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

##### Articolo 1

##### **Finalità della legge**

1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943, Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine, concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.

2. A tal fine, la Regione prevede:

a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed Attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;

b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della regione;

c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;

d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia-Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le Finalità della presente legge.

##### Articolo 2

##### **Compiti della Regione**

1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le Finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.

2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:

a) interventi di promozione culturale e professionale, nonché di informazione dei soggetti interessati;

b) interventi di sostegno delle Attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;

c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.

3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.

4. Qualora per il raggiungimento delle Finalità della presente legge occorra promuovere Attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.

5. Per il coordinamento delle Attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione e successive modifiche e integrazioni.

##### Articolo 3

##### **Destinatari**

1. Sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;

b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;

c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunità economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.

3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle Attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello stato d'immigrazione.

4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett. b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme.

5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.

6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.



7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.

8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITÀ E INTERVENTI**

#### **CAPO I**

##### **Attività e interventi ordinari**

###### **Articolo 4**

###### **Attività sociali, culturali e di informazione**

1. Per il conseguimento delle Finalità di cui al Titolo I, la Giunta regionale promuove, favorisce e attua Attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.

2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le Comunità emiliano-romagnole esistenti nei singoli stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano-romagnoli.

4. La Regione Emilia-Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto d) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

5. Le Attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonché dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dalle apposite delibere di indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

###### **Articolo 5**

###### **Interventi socio-assistenziali**

1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale.

2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinché in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:

- a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra l'altro:
- 1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunità per gli immigrati extracomunitari;
  - 2) alla consulenza legale e amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti familiari;

3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni erogate dai servizi territoriali;

4) alla erogazione di prestazioni di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal carcere;

5) alla promozione di Attività volte alla valorizzazione della loro cultura e delle loro tradizioni, nonché alla conoscenza della cultura e della lingua italiana;

b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che versano in situazione di bisogno;

c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.

3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e del privato sociale o di altre istituzioni che operino con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.

4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale.

5. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione:

a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:

1) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;

2) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici;

b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della normativa nazionale e interregionale.

6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.

7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente articolo.

###### **Articolo 6**

###### **Assistenza sanitaria**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del Servizio sanitario nazionale, la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della Regione Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.

###### **Articolo 7**

###### **Turismo sociale e culturale**

1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'e-



stero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:

- a) soggiorni di vacanza per i figli minori;
- b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;
- c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;
- d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.

2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.

3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degli immigrati stranieri presenti nella regione.

4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera h) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo .

### Articolo 8

#### Formazione e riqualificazione professionale

1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni», come sostituito dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e agli immigrati extracomunitari.

2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.

3. La Regione può proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari nei paesi d'origine, a norma del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986, nonché a norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

### Articolo 9

#### Interventi per il diritto allo studio

1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nonché, al fine di favorire per i figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio», sono promossi, fra l'al-

tro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di insegnamento della lingua di origine.

2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e per favorire il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.

3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.

4. In attuazione della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8 «Diritto allo studio universitario», e successive modificazioni, le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso al servizio di mensa e agli alloggi universitari.

### Articolo 10

#### Provvidenze in materia di edilizia residenziale

1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia-Romagna e agli immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.

2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.

3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi attuativi dotati delle necessarie disponibilità finanziarie. La Regione provvede a emanare regolamenti per le modalità di gestione degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.

4. Gli enti competenti devono dare notizia degli interventi e provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli, nonché alle associazioni degli immigrati ed ai loro Consolati.

### Articolo 11

#### Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigra-



to rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, da diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti.

2. Il punteggio di cui al primo comma è cumulabile con quello previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, gestione, revoca e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come modificato ed integrato dall'art. 6 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, fermo restando il limite massimo di otto punti attribuibili con riguardo alle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

3. Fra le situazioni di particolare emergenza abitativa per le quali il Comune può riservare una aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 2 dicembre 1988, n. 50, sono comprese quelle di immigrati extracomunitari nonché di emigrati e loro familiari rientrati in un comune della regione, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma della citata disposizione.

### **Articolo 12**

#### **Provvedimenti in materia di agricoltura**

1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 «Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure» o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.

### **Articolo 13**

#### **Provvedimenti per l'incentivazione di Attività artigianali**

1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n. 13, le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.

2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1982, n. 14 «Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria» e in sede di concessione degli incentivi di cui alla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 «Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane».

3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 «Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali», alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.

### **Articolo 14**

#### **Interventi per lo sviluppo dell'occupazione**

1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante «Interventi per lo sviluppo dell'occupazione» sono incluse le iniziative delle cooperative, delle forme associative e delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

### **Articolo 15**

#### **Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari**

1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari.

Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.

2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di Lire 50.000.000.

3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

### **Articolo 16**

#### **Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa**

1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigranti.

### **Articolo 17**

#### **Interventi a sostegno di Attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni**

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le Attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati, delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette Attività.

2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943 possono essere concessi contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.



3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.

4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.

### **Articolo 18**

#### **Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi**

1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia-Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuato in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.

### **Articolo 19**

#### **Contributo per le elezioni regionali e amministrative**

1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionale, comunali e provinciali.

2. I Comuni della Regione sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedono alla anticipazione dei contributi stessi.

3. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati delle quietanze di avvenuta riscossione.

### **TITOLO III**

#### **CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE**

### **Articolo 20**

#### **Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione**

1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:

a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;

b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;

c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;

d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;

e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;

f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;

g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;

h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;

i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;

l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;

m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

### **Articolo 21**

#### **Sostituito da art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Composizione della Consulta**

\*\*1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta da:

a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;

b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione e/o immigrazione, designato dalle medesime;

c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;

e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art. 23 bis;

g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;



- i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
  - l) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica) regionale;
  - m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
  - n) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
  - o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
  - p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.
- Le funzioni di Segretario sono svolte da un collaboratore regionale.

2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta della Consulta.

3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di appartenenza.

4. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e scade nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese di emigrazione.

6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.\*\*

## Articolo 22

### Funzionamento della Consulta

1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.

2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.

3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21.

4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21.

5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.

6. Ogniquale volta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.

7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.

## Articolo 23

### Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti

1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.

2. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'Articolo 22;

b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.

4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

## \*\*Articolo 23 bis

### Aggiunto da art. 2 L.R. 14 aprile 1995 n.35 Forum delle associazioni di immigrati

1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad un consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.

2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.\*\*

## Articolo 24

### Spese per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni», del Bilancio regionale di previsione. Annualmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.

2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale la amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.

3. La deliberazione di Giunta stabilisce l'ammontare delle





somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minute urgenti.

4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.

5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, come modificato dall'art. 1 della L.R. 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.

6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.

7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle Attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia-Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.

9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.

10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

## ***NORME FINALI TRANSITORIE***

### ***Articolo 25***

#### **Assistenza del Difensore civico**

1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.

### ***Articolo 26***

#### **Diplomi di benemerenzza**

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenzza agli emigrati emiliano-romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.

### ***Articolo 27***

#### **Rimesse degli emigrati**

1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di ordinamento creditizio, iniziative con gli

istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.

### ***Articolo 28***

#### **Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione**

1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle Comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.

### ***Articolo 29***

#### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio-assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professionale; dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per Attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per Attività artigianali; dall'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.

2. Per gli interventi relativi: ad Attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di rientro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad Attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento di periodi lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali e amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle Attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna».

3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.

### ***Articolo 30***

#### **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate le leggi regionali 21 novembre 1974, n. 52, 22 gennaio 1980, n. 7, 17 maggio 1982, n. 24 nonché l'art. 48 della L.R. 23 aprile 1980, n. 26 e l'art. 55 della L.R. 24 aprile 1981, n. 11.



## **Contributi per attività a favore dell'emigrazione**

**La Giunta riconosce, con la delibera n. 227 del 22 febbraio 2000, contributi per iniziative a favore dell'emigrazione.**

### ***Destinatari***

- *Enti pubblici*
- *Associazioni*
- *Organizzazioni private senza fini di lucro che svolgono attività da almeno 5 anni*
- *Associazioni di cittadini immigrati*

### ***Attività finanziabili***

*Sono considerate prioritarie per la concessione dei finanziamenti:*

- *le attività rivolte alle comunità emiliano-romagnole all'estero per la diffusione e la promozione della cultura emiliano-romagnola*
- *diffondere le iniziative per la conoscenza delle comunità italiane all'estero*
- *le iniziative formative, di studio e socio-culturali a favore degli emigrati e dei loro familiari*
- *le iniziative a favore dei giovani emigrati per migliorare la situazione professionale*
- *le attività assistenziali*
- *e attività di consulenza giuridica per eventuali progetti di rientro in patria*

### ***Per presentare la domanda***

*La richiesta di finanziamento deve essere presentata in carta libera a:*

*Assessorato Bilancio e Patrimonio  
Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali  
Consulta per l'emigrazione  
Viale A. Moro 52 - Bologna  
Scadenza: 31 marzo di ogni anno.*

### ***Per informazioni Consulta per l'emigrazione, tel. 051/6395822***

*Il sito della Consulta è:  
<http://www.regione.emilia-romagna.it/consultalindex.htm>*

### ***Normativa di riferimento***

*LR 14/90 - Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione, art.17.*



## Delibera di Giunta n. 2000/227 del 22 febbraio 2000

**Oggetto: nuove direttive per la concessione di contribuzioni per interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 14/1990**

### **La Giunta della Regione Emilia-Romagna.**

Vista la Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziativa regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", così come modificata ed integrata dalla L.R. 35/95, che all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di attività ed iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni a favore degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro familiari;

Considerato che in base al disposto dell'art. 17, quinto comma, della L.R. 14/1990, la definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri per la concessione dei contributi sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale;

Rilevato che ai sensi del precitato articolo 17, i soggetti destinatari di tali contributi sono gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Organizzazioni e le Istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno 5 anni con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati e dei loro familiari;

Vista la propria deliberazione 2586/92, recante "Direttive per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per interventi ed attività in favore di immigrati ed emigrati";

Considerato che la competenza in materia di immigrazione spetta all'Assessorato "Politiche sociali, educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali.", si è ritenuto opportuno ridefinire, limitatamente al settore emigrazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo e le modalità di liquidazione dei contributi concessi;

Tenuto conto inoltre dei documenti prodotti in occasione delle recenti Conferenze degli emiliano romagnoli all'estero tenutesi nel 1998 e 1999, e delle richieste e proposte che ne sono scaturite; Sentito il parere favorevole del Comitato Esecutivo della Consulta regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, espresso nella riunione del 31 gennaio 2000;

Dato atto dei sotto indicati pareri favorevoli, espressi, in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92, nonché della deliberazione 2541/95:

- dal Responsabile del Servizio politiche europee e relazioni internazionali, Dr. Marco Capodaglio, in merito alla regolarità tecnica;

- dal Direttore Generale alla Presidenza della Giunta, Dr. Bruno Molinari, in merito alla legittimità;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;  
A voti unanimi e palesi

### **Delibera**

**1) di approvare le seguenti modalità per la presentazione delle richieste di contributo:**

**a)** gli Enti pubblici, le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni private senza fini di lucro che rispondono ai requisiti di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 14/1990, devono presentare specifica richiesta, in carta libera, entro il 31 marzo di ogni anno, indirizzandola a: "Regione Emilia-Romagna - Assessorato Bilancio e Patrimonio - Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali - Consulta per l'Emigrazione, Via Aldo Moro n. 52, Bologna";

**b)** le richieste devono riportare:

- la descrizione delle singole iniziative che compongono il programma annuale di intervento, indicando eventuali sviluppi previsti negli anni successivi, ferma restando la finan-

ziabilità delle sole spese relative all'esercizio in corso;

- le finalità;

- i destinatari;

- il preventivo di spesa distinto per grandi categorie (viaggio, vitto, alloggio ecc.);

- il piano finanziario per la copertura dei costi (indicando eventuali altri contributi ricevuti o richiesti per il medesimo progetto);

- l'eventuale ammontare delle spese già sostenute al momento di presentazione della richiesta;

**c)** le richieste devono essere accompagnate dallo Statuto dell'Associazione o dell'Ente che richiede il contributo. Qualora lo Statuto fosse stato già presentato in occasione di analoghe e/o precedenti richieste occorre farne esplicita menzione.

**2) di stabilire i seguenti criteri di priorità per la concessione dei contributi:**

**a)** attività rivolte alle comunità e.r. all'estero per la diffusione della lingua e della cultura italiane, attraverso la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale dell'Emilia Romagna;

**b)** iniziative culturali di particolare rilevanza, svolte in collaborazione con la Consulta, finalizzate alla diffusione della conoscenza delle comunità di e.r. all'estero;

**c)** attività volte ad agevolare la fruizione di iniziative formative, di studio e socio-culturali in Emilia Romagna per emigrati e loro familiari;

**d)** attività rivolte prevalentemente ai giovani emiliano romagnoli residenti all'estero, per valorizzarne le prospettive professionali e di crescita culturale all'interno delle Comunità di appartenenza;

**e)** attività di carattere assistenziale, in presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico;

**f)** assistenza e consulenza sulla legislazione italiana riguardante la cittadinanza e per progetti di rientro;



Saranno valutati prioritari i progetti che:

- coinvolgano le Associazioni di emiliano romagnoli all'estero;
- coinvolgano il maggior numero di partners;
- abbiano carattere di innovatività;

3) di stabilire, quale misura massima dell'onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale, il 70% della spesa ammessa a contributo, relativa al programma di iniziative presentato;

4) di stabilire, inoltre, che il contributo concesso può comprendere una somma non superiore al 10% della spesa ammessa ed effettivamente rendicontata, riconosciuta per "spese generali di organizzazione" e da indicare nel preventivo di spesa;

5) di approvare, ad esecutività della relativa deliberazione, le seguenti modalità di liquidazione dei contributi concessi:

- un acconto, non superiore al 60 % del contributo concesso, al ricevimento da parte dell'Amministrazione regionale di una dichiarazione di avvio del programma di iniziative;

- il saldo del restante 40% ad iniziative concluse, al ricevimento di una relazione finale comprovante la realizzazione delle iniziative programmate, finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 17 della L.R. 14/1990 e di rendiconto contabile delle spese sostenute, riportante le causali di spesa e gli estremi delle fatture e/o note spese, con espliciti riferimenti alle varie iniziative realizzate;

- di stabilire che, qualora le spese sostenute e opportunamente rendicontate risultassero inferiori alla spesa ammessa a contributo secondo le modalità indicate al punto 3) che precede, il contributo stesso sarà proporzionalmente ridotto;

- di stabilire, inoltre, che le iniziative programmate e non realizzate possono costituire titolo per modificare in diminuzione l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo;

6) di stabilire, infine, che la mancata consegna ai competenti Servizi regionali della documentazione specificata al punto 5), seconda alinea, che precede, costituirà titolo per l'Amministrazione regionale per l'avvio del procedimento

di revoca del contributo assegnato, trascorsi tre anni dalla data di assegnazione del contributo stesso;

7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



## Stage 2000

### Progetto di formazione rivolto a giovani di origine emiliano-romagnola residenti all'estero

La Regione Emilia Romagna ed il CIDES (Centro Internazionale Dell'Economia Sociale) organizzano per il terzo anno consecutivo, una esperienza di stage per giovani di origine emiliano romagnola presso aziende della nostra regione. Il progetto si pone come obiettivo principale la promozione dell'internazionalizzazione della economia regionale, nei suoi vari aspetti, attraverso la valorizzazione dei legami con le Comunità della nostra regione all'estero. Concretamente, giovani di origine emiliano romagnola vengono invitati a trascorrere un periodo di informazione in aula e di stage in azienda per creare rapporti solidi tra la realtà economica e produttiva regionale ed il Paese dove risiedono. "La Regione - dice il Presidente della Consulta, Dott. Ivo Cremonini - intende investire concretamente sui giovani, incrementando i programmi di formazione, gli stages, il turismo culturale e i corsi di lingua italiana, cardini delle Attività svolte finora dalla Consulta". Il Presidente ha inoltre sollecitato i ragazzi a suggerire miglioramenti di queste iniziative e a individuare nuove opportunità di collaborazione. Per fare questo, i ragazzi dovrebbero acquisire la capacità di usare la lingua italiana correntemente, approfondire i temi della grande cultura e dell'arte del Paese dei padri, conoscere la realtà economica e le Istituzioni dell'Emilia-Romagna, ed infine dovrebbero impegnarsi attivamente nel rilancio e nel sostegno all'associazionismo emiliano-romagnolo all'estero. Proprio in quest'ottica si è messa in moto l'organizzazione della terza edizione degli stage di formazione per giovani di origine emiliano-romagnola residenti all'estero. Il coinvolgimento delle associazioni all'estero è fondamentale per individuare e segnalare i giovani interessati a partecipare a un'esperienza di stage presso aziende della nostra regione. Tra le novità del progetto per il 2000: una fase di formazione a distan-

za rivolta ai giovani che svolgeranno l'esperienza di studio e stage in Regione e un'eventuale fase post-stage di approfondimento e consolidamento, nel Paese di provenienza, delle esperienze maturate in azienda; i Paesi di provenienza dei giovani discendenti di emiliano-romagnoli potranno essere tutti quelli esteri (europei ed extraeuropei). Punto di partenza, dunque, è la selezione del curriculum dei candidati da proporre alle aziende del territorio regionale. Complementare e parallela a questa fase è il coinvolgimento delle associazioni di categoria per l'individuazione delle aziende interessate a esperienze di partnership o joint-ventures nei Paesi di emigrazione emiliano-romagnola. A questo proposito la Regione ha avviato contatti con i responsabili del settore export delle associazioni di categoria dell'Emilia-Romagna per diffondere l'iniziativa presso tutto il sistema imprenditoriale.

La Consulta segnala infine che la persona incaricata di seguire il progetto, a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è la Signora Katia Guizzardi - telefono +39 - 051-6395129.

Le eventuali proposte potranno essere avanzate via Internet:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/consultal/index.htm> - mail: [consulta@regione.emilia-romagna.it](mailto:consulta@regione.emilia-romagna.it)

Ed eventualmente anche attraverso le Associazioni di emiliano-romagnoli all'estero entro il 15 aprile 2000.

Requisiti del candidato:

età compresa tra i 20 e i 35 anni paese di provenienza tutti i Paesi al di fuori dell'Unione europea. Il candidato deve essere discendente di emigrati emiliano-romagnoli, formazione: diploma o laurea; negli ambiti definiti per lo stage in azienda esperienza lavorativa nel settore individuato per lo stage in azienda, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, situazione professionale: professionalità già definite preferi-

bilmente nel settore commerciale o nel settore manutenzione e assistenza tecnica; il candidato dovrà avere già un'esperienza lavorativa e, comunque, dovrà essere fortemente orientato a indirizzare la sua professionalità in quel determinato settore; attitudini: spiccata motivazione a stabilire un rapporto duraturo con l'azienda ospitante nell'ambito delle strategie di internazionalizzazione di quest'ultima situazione professionale compatibile con le prospettive di cui sopra.

Nota bene: nei curriculum che verranno alla Regione Emilia Romagna il candidato dovrà indicare la seguente formula: Il sottoscritto autorizza la Regione Emilia Romagna, Consulta Emigrazione ed Immigrazione, ad inserire i propri dati nell'archivio elettronico, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96; nel caso lo stagista non risponda alle esigenze dell'azienda, quest'ultima non è vincolata a stabilire con lui un rapporto di lavoro, pur nel rispetto delle condizioni di svolgimento dello stage.



# Programma 2000

## Attività all'estero della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione: anno 2000

L'anno 2000 sarà caratterizzato da una serie di eventi che investiranno tutto il Paese e coinvolgeranno anche la Regione Emilia Romagna: il Giubileo, Bologna 2000, capitale europea della cultura, nonché l'inizio delle celebrazioni verdiane del 2001. Eventi che hanno già visto la Consulta impegnata e coinvolta per la loro conoscenza e divulgazione.

Inoltre, in questo stesso anno, sarà realizzata la Conferenza dei giovani discendenti emiliano-romagnoli europei. Da evidenziare poi l'ulteriore estensione della rete di corregionali con la nascita di una nuova Associazione in Australia (Canberra) e le istituende aggregazioni di Baranquilla (Colombia), Colonia (Germania), Iasi (Romania) ed Olanda, per le quali ci saranno particolari attenzioni ed impegno, da parte della Consulta, magari con brevi visite e consultazioni per valorizzare la presenza della Regione all'estero e consolidare i vincoli culturali, storici ed affettivi necessari allo sviluppo di eventuali opportunità di business.

Le attività all'estero che la Consulta intende realizzare per l'anno prossimo prevedono la collaborazione con altre Amministrazioni ed Enti ed altri settori dell'apparato regionale. Sul capitolo di bilancio 68300 "Spese volte a promuovere la conoscenza della Regione Emilia Romagna all'estero attraverso manifestazioni culturali e promozionali (art. 4, 2f comma, L.R. 14/90)", gli interventi previsti sono molteplici.

### **Australia**

In Australia esistono 6 Associazioni di corregionali, di cui una nata recentemente, che svolgono con particolare impegno attività divulgative, culturali e di interrelazione con la Regione, le Istituzioni italiane e locali.

I rapporti costanti delle Università dell'Australia, in particolare quelle dello Stato del Victoria, con l'Università di Bologna, esistenti da anni, recentemente

hanno portato ad un accordo per la realizzazione a Melbourne di una mostra su Galvani e Volta, in occasione della ricorrenza dei 200 anni, nel 2000, dalle loro scoperte. Inoltre è in atto una ricerca sull'emigrazione emiliano-romagnola condotta dall'Università di Bologna a cui ha aderito e partecipa anche la Consulta.

In dette occasioni, la Consulta sarà presente con alcune iniziative culturali e promozionali: concerti di musica lirica o classica, la mostra fotografica sull'emigrazione emiliano-romagnola "Lo sguardo altrove". Ma lo scopo principale è soprattutto determinare un momento di coordinamento fra le Associazioni australiane e conoscere le realtà della neonata Associazione di Canberra e di quella costituitasi lo scorso anno a Perth.

L'iniziativa si realizzerà nel mese di febbraio.

### **Sud Africa**

Il programmato intervento in Sud Africa dello scorso anno non ha avuto esito per una particolare situazione di rischio creatasi per le elezioni che si sono svolte. Le tensioni e l'alta criminalità e violenza hanno indotto i nostri corregionali a chiedere un rinvio al 2000.

Si tratterebbe del primo intervento della Consulta in quel Paese e di una prima collaborazione effettiva e concreta con le nostre Associazioni e con le Istituzioni italiane di quel Paese e locali.

Sono previsti concerti di musica classica, una rassegna cinematografica di registi emiliano-romagnoli, manifestazioni di promozione enogastronomica, conferenze sul sistema delle piccole e medie imprese della nostra Regione ed incontri con le Associazioni di corregionali. Periodo previsto: maggio-giugno.

### **Belgio**

Nella seconda metà dell'anno, in collaborazione con il Comitato Bologna 2000, è prevista una presenza in Belgio

che vedrà interessate alcune delle nostre comunità maggiormente consistenti ed attive. Certamente vi sarà un'importante iniziativa a Bruxelles, sia per la forte presenza di emiliano-romagnoli in quella città, sia perché è sede della UE. Saranno toccate anche Liegi, dove esistono due Associazioni di emiliano romagnoli, Genk e Seneffe.

Verranno realizzati un evento musicale di importanza rilevante, la mostra sull'emigrazione emiliano-romagnola "Lo sguardo altrove", iniziative di promozione enogastronomica ed un incontro con tutte le Associazioni emiliano-romagnole del Belgio.

La manifestazione dovrebbe svolgersi nella seconda metà dell'anno, entro il mese di ottobre.

### **Argentina**

Le nostre Associazioni di Cordoba, Mendoza, Tucuman, Cucuy (nord Argentina) reclamano una presenza della Consulta e della Regione, assente da parecchi anni in questa area. L'occasione del probabile svolgimento a Cordoba di una grossa iniziativa dell'ICE, sollecitata dalla stessa Provincia di Cordoba, a cui la Regione potrebbe aderire con proprie iniziative ed interventi sia di carattere culturale che promozionale potrebbe essere la più indicata.

La presenza in questa stessa area sarà inoltre indicata per consolidare i rapporti già molto intensi e costanti con questo Paese, che, peraltro, conta la maggiore presenza di italiani e quindi anche di emiliano-romagnoli; si tratterebbe anche della prima volta che una missione estera toccherà Tucuman e Cucuy.

Il programma è allo studio soprattutto per la parte promozionale e commerciale. Naturalmente saranno realizzati incontri con le nostre Associazioni di quelle città ed ovviamente con le Istituzioni locali e italiane.

### **Colombia-Perù**

Sta sorgendo a Baranquilla una consi-



Sommario



*stente Associazione di emiliano-romagnoli che sollecitano una presenza della Consulta. Ciò non è stato possibile, in occasione della recente visita in Messico e Venezuela, per ragioni organizzative e di tempo.*

*Così pure la nostra attiva Associazione di Lima (Perù) gradirebbe l'organizzazione di un'iniziativa culturale e promozionale della Regione, peraltro sollecitata a più riprese anche dall'Ambasciatore italiano.*

*Qualora, per una serie di circostanze non favorevoli, non si realizzassero, o si realizzassero solo in parte, le manifestazioni sopra descritte, si può ipotizzare questa presenza.*

*E' in corso una verifica con gli Assessorati alle attività produttive, agricoltura, cultura ecc. per riscontrare l'opportunità di una presenza della Consulta nelle loro missioni.*

### **Romania**

*Una recentissima visita del Presidente Cremonini in Romania, su sollecitazione della comunità italiana colà residente, ha evidenziato una presenza italiana, ed emiliano-romagnola in particolare, che si trova in condizioni difficilissime ed è potenzialmente molto interessante.*

*Tale presenza va aiutata e sostenuta per motivi storici, politici ed umani, e pertanto nella prossima primavera va programmata un'altra presenza con eventi culturali e proposte di scambio.*



## Modalità di richiesta dei contributi per le associazioni dell'emigrazione

### Vista la Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14.

*"Iniziativa regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", così come modificata ed integrata dalla L.R. 35/95, che all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di attività ed iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni a favore degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro familiari;*

*Considerato che in base al disposto dell'art. 17, quinto comma, della L.R. 14/1990, la definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri per la concessione dei contributi sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale;*

*Rilevato che ai sensi del precitato articolo 17, i soggetti destinatari di tali contributi sono gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Organizzazioni e le Istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno 5 anni con carattere di continuità e specificità a favore degli emigrati e dei loro familiari;*

*Vista la propria deliberazione 25B6/92, recante "Direttive per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni per interventi ed attività in favore di immigrati ed emigrati";*

*Considerato che la competenza in materia di immigrazione spetta all'Assessorato "Politiche sociali, educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali.", si è ritenuto opportuno ridefinire, limitatamente al settore emigrazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo e le modalità di liquidazione dei contributi concessi;*

*Considerati inoltre i documenti prodotti in occasione delle recenti Conferenze degli emiliano romagnoli all'estero tenutesi nel 1998 e 1999, e le richieste e proposte che ne sono scaturite;*

*Sentito il parere favorevole del Comitato Esecutivo della Consulta regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, espresso nella riunione del .....*

*Su proposta a ell'Assessore regionale competente per materia;*

### **A voti unanimi e palesi**

**1)** *di approvare le seguenti modalità per la presentazione delle richieste di contributo:*

**a)** *gli Enti pubblici, le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni private senza fini di lucro che rispondono ai requisiti di cui al primo comma dell'art. 17 della L.R. 14/1990, devono presentare specifica richiesta, in carta libera, entro il 31 marzo di ogni anno, indirizzandola a: "Regione Emilia Romagna - Assessorato Bilancio e Patrimonio - Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali- Consulta per l'Emigrazione, Via Aldo Moro n. 52, Bologna";*

**b)** *le richieste devono riportare:*

*- la descrizione delle singole iniziative che compongono il programma annuale di intervento;*

*- le finalità;*

*- i destinatari;*

*- il preventivo di spesa distinto per grandi categorie (viaggio, vitto, alloggio ecc.);*

*- il piano finanziario per la copertura dei costi (indicando eventuali altri contributi ricevuti o richiesti per il medesimo progetto);*

*- l'eventuale ammontare delle spese già sostenute al momento di presentazione della richiesta;*

**c)** *le richieste devono essere accompagnate dallo Statuto dell'Associazione o*

*dell'Ente che richiede il contributo. Qualora lo Statuto fosse stato già presentato in occasione di analoghe e/o precedenti richieste occorre farne esplicita menzione.*

**2)** *di stabilire i seguenti criteri di priorità per la concessione dei contributi:*

**a)** *attività rivolte alle comunità e.r. all'estero per la diffusione della lingua e della cultura italiane, attraverso la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale dell'Emilia Romagna;*

**b)** *iniziative culturali di particolare rilevanza, svolte in collaborazione con la Consulta: per l'emigrazione, finalizzate alla diffusione della conoscenza delle comunità di e.r. all'estero;*

**c)** *attività volte ad agevolare la fruizione di iniziative formative, di studio e Socio-culturali in Emilia Romagna per emigrati e loro familiari;*

**d)** *attività rivolte ai giovani emiliano romagnoli residenti all'estero, per valorizzarne le prospettive professionali e di crescita culturale all'interno delle comunità;*

**e)** *attività di carattere assistenziale, in presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico;*

**f)** *assistenza e consulenza sulla legislazione italiana riguardante la cittadinanza e per progetti di rientro;*

*Saranno valutati prioritari i progetti che:*

*- coinvolgano le Associazioni di emiliano romagnoli all'estero;*

*- coinvolgano il maggior numero di partners;*

*- abbiano carattere di innovatività;*

**3)** *di stabilire, quale misura massima dell'onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale, il 70% della spesa ammessa a contributo, relativa al programma di iniziative presentato;*

**4)** *di stabilire, inoltre, che il contributo concesso può comprendere una somma non superiore al 10% del costo*





*complessivo del programma di iniziative presentato, riconosciuta per "spese generali di organizzazione" e da indicare nel preventivo di spesa;*

*5) di approvare, ad esecutività della relativa deliberazione, le seguenti modalità di liquidazione dei tributi concessi:*

*- un acconto, non superiore al 60 % del contributo concesso, al ricevimento da parte dell'Amministrazione regionale di una dichiarazione di avvio del programma di iniziative;*

*- il saldo del restante 40% ad iniziative concluse, al ricevimento di una relazione finale comprovante la realizzazione delle iniziative programmate, finalizzate agli obiettivi di cui all'art.*

*17 della L.R. 14/1990 e di rendiconto contabile delle spese sostenute, riportante le causali di spesa e gli estremi delle fatture e/o note spese, con espliciti riferimenti alle varie iniziative realizzate;*

*- di stabilire che, qualora le spese sostenute e opportunamente rendicontate risultassero inferiori alla spesa ammessa a contributo secondo le modalità indicate al punto 3) che precede, il contributo stesso sarà proporzionalmente ridotto;*

*- di stabilire, inoltre, che le iniziative programmate e non realizzate possono costituire titolo per modificare in diminuzione l'importo complessivo della spesa ammessa a contributo;*

*6) di stabilire, infine, che la mancata consegna ai competenti Servizi regionali della documentazione specificata al punto 5), seconda alinea, che precede, costituirà titolo per l'Amministrazione regionale per l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato, trascorsi tre anni dalla data di assegnazione del contributo stesso;*

*7) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.*



## Borse di studio per corsi di perfezionamento

La Regione bandisce annualmente borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento per laureati, cittadini italiani di origine emiliano romagnola residenti all'estero. Si riporta di seguito il bando per il 2000/2001.

La domanda va presentata entro il 20 settembre 2000.

La domanda, come riportato dettagliatamente nel bando, va compilata possibilmente sulla base del modulo riportato piu' avanti, deve contenere l'autocertificazione di tutti i dati richiesti, devono essere inoltre allegati la dichiarazione di valore della laurea conseguita rilasciata dalle competenti autorità consolari, un curriculum vitae e la fotocopia del passaporto italiano.

L'assegno di studio comprende il rimborso del viaggio aereo di andata e ritorno e un posto alloggio; le tasse di iscrizione saranno a carico degli studenti e dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione. Si ricorda che i borsisti della Regione Emilia Romagna usufruiscono della riduzione a meta' delle tasse generali e del contributo specifico.

Bando di concorso

Elenco indicativo dei corsi

Modulo per la domanda

### Bando di concorso

E' indetto un concorso per l'assegnazione di un massimo di 10 assegni di studio per l'anno accademico 2000/2001 finalizzati all'ammissione in sovrannumero a corsi di perfezionamento presso l'Universita' degli Studi di Bologna. L'assegno di studio comprende un posto alloggio gratuito presso l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Bologna (ARSTUD) che garantirà anche l'accesso alle mense universitarie e il rimborso delle spese di

viaggio fino ad un massimo di lire 3.000.000, non e' garantito il rimborso di importi superiori.

Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di laurea universitaria, conseguita dopo almeno 4 anni di corso universitario e dopo una scuola secondaria di almeno 12 anni.

A conclusione dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza agli iscritti che, a giudizio del Consiglio del corso stesso, hanno svolto le attivita' e hanno adempiuto agli obblighi previsti.

Al concorso possono partecipare i figli e gli orfani di emigrati emiliano romagnoli residenti all'estero.

Per ottenere il beneficio di cui sopra, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice, indicando il corso di perfezionamento prescelto e un corso in subordine.

Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Auto certificazione relativamente a:
  - luogo di nascita;
  - luogo di residenza;
  - cittadinanza italiana;
  - composizione famiglia anagrafica e relativo reddito complessivo annuo al netto delle ritenute di legge;
  - laurea conseguita;
  - altre provvidenze ottenute per lo stesso anno accademico
  - altri corsi post-laurea gia' frequentati

- 2) Dichiarazione di valore del titolo di studio posseduto, che dovra' essere congruo con il corso di perfezionamento richiesto, rilasciata dalle rappresentanze consolari italiane;

- 3) Curriculum vitae, con l'indicazione di campi di ricerca o di studio per chi fosse interessato ad approfondire in Italia tali argomenti;

#### 4) Fotocopia del passaporto italiano

Le domande e le relative documentazioni allegate dovranno pervenire al Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali, Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna - entro il giorno 20 settembre 2000 - fara' fede il timbro con la data di arrivo apposto dal suddetto Servizio.

La Commissione giudicatrice potra' prendere in esame eventuali domande pervenute dopo il termine di scadenza fissato, qualora il numero di domande ritenute idonee fosse inferiore alla disponibilita' dei posti.

Le tasse di iscrizione ai corsi di perfezionamento saranno a carico degli studenti e dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione. Si ricorda che i borsisti della Regione Emilia Romagna usufruiscono della riduzione a meta' delle tasse generali e del contributo specifico. L'accoglimento della domanda degli assegni di studio sara' subordinata all'effettiva attivazione, per il prossimo anno accademico, del corso di perfezionamento richiesto e, inoltre, potranno essere richiesti assegni per nuovi corsi di perfezionamento della cui attivazione se ne venga a conoscenza prima della scadenza del presente bando.

L'erogazione degli assegni di studio avverra' a seguito dell'operato di un'apposita commissione che valuterà le condizioni di merito, di bisogno e i titoli di studio, formulando una graduatoria.



## Fac-simile di modulo per la richiesta delle borse di studio e per l'autocertificazione dei dati necessari

### Regione Emilia Romagna - Borse di Studio per frequenza corsi di perfezionamento post-laurea

Il sottoscritto ..... chiede .....  
di partecipare al concorso per una borsa di studio da usufruirsi per il corso di perfezionamento in .....  
o in subordine per il corso di perfezionamento in .....

#### Dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- di essere nato a ..... stato ..... il .....
- e di risiedere in via ..... n. .... città ..... stato .....
- tel. .... fax ..... e-mail.....
- di essere cittadino italiano
- di essere figlio / orfano di ..... emigrato/a emiliano romagnolo dalla città' di .....
- che la sua famiglia anagrafica è composta da ..... (indicare il numero dei componenti la famiglia) e gode di un reddito complessivo annuo al netto delle ritenute di legge di (USD) ..... (indicare il reddito familiare)
- di aver conseguito la laurea (si intende un titolo conseguito dopo almeno quattro anni di corso universitario, dopo una scuola secondaria di almeno altri dodici anni) in .....  
presso l'Università di ..... stato .....
- di non avere/non avere chiesto o comunque ottenuto borse di studio analoghe per lo stesso anno accademico
- di avere/non avere frequentato i seguenti corsi post-laurea .....

#### Allega:

- Dichiarazione di valore del titolo di laurea conseguito (che deve essere congruo con il corso di perfezionamento richiesto) rilasciata dalle competenti rappresentanze consolari
  - Un breve curriculum vitae indicante anche eventuali campi di ricerca o di studio che il borsista fosse interessato a proseguire in Italia
  - Fotocopia del passaporto italiano
- data ..... firma .....



## Direttive per l'erogazione di contributi agli emigrati e immigrati per spese di viaggio, trasporto masserizie e traslazione salme di cui all'art. 5 L.R. 14/1990.

### La giunta della Regione Emilia Romagna

Vista la Legge regionale n. 14 del 21 febbraio concernente: "iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione";

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 5 e 7, della citata legge 14/90 che prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di disposizioni ai Comuni per l'erogazione a titolo di anticipazione, di contributi per il rientro definitivo in Emilia Romagna e per la traslazione di salme; rilevato che al sensi del precitato art. 5 soggetti destinatari di tali contributi sono:

- a) gli emigrati, in stato di bisogno, che rientrano in Emilia Romagna ed ivi stabiliscono la propria residenza;
- b) gli immigrati; in stato di bisogno, che intendono rimpatriare salme di familiari nei loro Paesi di origine
- c) gli emigrati, in stato di bisogno, che intendono riportare in Emilia Romagna le salme dei loro familiari;

Sentito il parere del comitato esecutivo della Consulta dell'emigrazione dell'immigrazione emesso nella riunione del 31 gennaio 1992;

Su proposta dell'Assessore regionale competente-per materia;  
A voti unanimi e palesi

### Delibera

a) di approvare le seguenti modalità per la delle domande:

1) coloro che ritengono di aver diritto al contributo previsto dal quinto comma dell'art. 5 della L.R. 14/90 devono presentare domanda in carta libera al Comune di residenza;

2) le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- biglietti di viaggio o, se il viaggio è effettuato in auto, dichiarazione sostit

tiva attestante tale modalità;

- fatture relative alle spese di trasporto delle masserizie;

- dichiarazione dell'autorità consolare del Paese di immigrazione attestante il rientro definitivo o dichiarazione sostitutiva;

3) quando il rientro è dovuto a cause diverse dalla volontà dell'emigrato, la documentazione dovrà essere corredata da:

- certificato dell'autorità consolare attestante l'infortunio subito o la malattia professionale contratta ed eventualmente il grado di invalidità riconosciuta dagli organi competenti del Paese di immigrazione;

### oppure:

- certificato dell'autorità consolare attestante il periodo di disoccupazione successivo al licenziamento o al mancato rinnovo del contratto di lavoro;

### oppure:

- certificato dell'autorità consolare del Paese, di immigrazione attestante che il rientro è dovuto ad eventi socio-politici che possono mettere in pericolo la permanenza dell'emigrato;

4) quando si tratti di spese per la traslazione delle salme, la documentazione da richiedere è la seguente:

3) i comuni, unitamente alla documentazione predetta, dovranno restituire, debitamente compilata per ogni nucleo familiare, una scheda di rilevazione statistica che sarà fornita dall'Ufficio Emigrazione/Immigrazione ai Comuni stessi.

nuclei familiari per i quali non è stato concesso il contributo di rientro.

La restante documentazione dovrà essere trattenuta agli atti dei singoli Comuni.

d) di determinare i contributi in questione nella misura seguente:

### 1) contributi per spese di viaggio o trasporto masserizie

a) dalla Francia, Svizzera e Australia  
L. 75.000 per ogni componente del

nucleo familiare fino ad un massimo di L. 375.000 per l'intero nucleo;

L. 1.200.000 per il trasporto delle masserizie dalla Francia;

L. 900.000 per il trasporto delle masserizie dalla Svizzera o dall'Australia;

b) dalla Gran Bretagna, Spagna e Portogallo

L. 200.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di L. 800.000 per l'intero nucleo;

L. 2.300.000 per il trasporto delle masserizie;

c) dall'Olanda, Belgio, Lussemburgo e Germania

L. 150.000 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di L. 600.000 per l'intero nucleo;

L. 1.400.000 per il trasporto delle masserizie;

d) dai Paesi Scandinavi

L. 300.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di L. 1.000.000 per l'intero nucleo;

L. 2.200.000 per il trasporto delle masserizie;

e) dai Paesi dell'Est europeo

L. 300.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di L. 1.200.000 per l'intero nucleo;

L. 2.000.000 per il trasporto delle masserizie;

f) dai Paesi del Nord Africa, dalla Turchia e Grecia

L. 350.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di L. 1.200.000 per l'intero nucleo;

L. 2.500.000 per il trasporto delle masserizie;

g) dal Canada e dagli Stati Uniti

L. 500.000 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di L. 1.300.000 per l'intero nucleo;

L. 2.500.000 per il trasporto delle masserizie;

h) dall'Australia e dal Sud Africa

L. 800.000 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di L. 2.200.000 per l'intero nucleo;



L. 3.000.000 per il trasporto delle masserizie;

**i) dal Venezuela e dal Brasile**

L. 850.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di

L. 3.000.000 per l'intero nucleo;

L. 3.000.000 per il trasporto delle masserizie;

**l) dall'Uruguay, Argentina, Cile, Perù e Messico**

L. 1.000.000 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di L. 3.500.000;

L. 3.500.000 per il trasporto delle masserizie;

*Per i Paesi che non figurano nel succitato elenco, i Comuni dovranno di volta in volta concordare con l'ufficio Emigrazione/Immigrazione l'ammontare del contributo che, da quel momento, sarà ufficialmente comunicato a tutti i Comuni della Regione.*

*I contributi per il trasporto delle masserizie sono alternativi a quelli concernenti le spese di viaggio e dovranno essere convenientemente documentati dalle relative fatture;*

*E' appena il caso di ricordare che i Comuni dovranno rimborsare l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle masserizie qualora questa fosse inferiore al contributo massimo stabilito dalla presente deliberazione.*

### **2) contributi per la traslazione di salme**

**a) per la traslazione di salme di emigrati da Paesi Europei:** L. 2.000.000;

**b) per la traslazione di salme di emigrati da Paesi Extraeuropei** L. 3.500.000;

**c) per il rimpatrio nei Paesi di origine di salme di immigrati extracomunitari deceduti in Emilia Romagna** L. 3.500.000;

*Qualora il costo della traslazione fosse inferiore al contributo fissato nelle precedenti lettere a), b) e c), i Comuni dovranno ovviamente rimborsare la spesa effettivamente sostenuta e adeguatamente documentata;*

**E) di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto della data di approvazione da parte dell'organo di controllo.**



## Delibera di Giunta - N.ro 1456 del 18 aprile 1995

**Oggetto: art - L.R. 14/90 - Modalità di presentazione delle domande e criteri per la concessione dei contributi alle imprese costituite da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari nel settore commerciale - revoca precedente deliberazione n. 1423/1991**

### **La Giunta della Regione Emilia Romagna**

Vista la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione", la quale all'art. 15 prevede la concessione di contributi atti a favorire l'occupazione nel settore commerciale di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;

Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della sopracitata L.R. -14/1990 soggetti destinatari di tali contributi sono le imprese, in forma di ditte individuali o società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e costituite in misura superiore al 50% degli addetti da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;

Preso atto che le sopraddette imprese devono aver sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale;

Rilevato, inoltre, che i contributi concessi dalla Giunta regionale per l'attuazione dei progetti, possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese per l'avviamento e l'acquisto di macchinari ed attrezzature fino ad un importo massimo di Lire 50.000.000;

Considerato che, in base al disposto del 3° comma dell'art. 15 della L.R. 14/1990, la definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri per la concessione dei contributi sono comandate alla Giunta regionale; Rilevato che le istruttorie effettuate in merito alle domande di ammissione ai contributi di che trattasi hanno messo in evidenza la necessità di semplificare l'iter procedurale di presentazione delle domanda medesime, anche in considerazione della utenza e cui i suddetti interventi sono prevalentemente rivolti;

Ritenuto pertanto opportuno revocare la precedente deliberazione 1423 del 14 maggio 1991, con la quale venivano fissate le modalità di presentazione

delle domande ed i criteri per la concessione di contributi. A voti unanimi e palesi

### **delibera**

- di revocare, per le motivazioni in premessa esposte, la propria deliberazione n. 1423 del 14 maggio 1991;

- di approvare, a norma dell'art. 15, 3° comma, della L.R. n. 14/1990, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di concessione dei contributi riportati nell'allegato A);

- di approvare il modulo di domanda di contributo di cui all'allegato B);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### **ALLEGATO A**

Modalità di presentazione delle domande e criteri per la concessione dei contributi alle imprese costituite da emigrati emiliano - romagnoli e/o immigrati extracomunitari nel settore commerciale (art. 15 L.R. n. 14/1990).

#### **1. Soggetti beneficiari**

Soggetti beneficiari sono le imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative che operano nel settore, commerciale e turistico. Le suddette imprese devono essere costituite in misura superiore al 50% degli addetti da emigrati emiliano - romagnoli e/o immigrati extracomunitari. Per addetti si intendono sia i collaboratori che i lavoratori subordinati. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I requisiti debbono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

#### **2. Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo.**

Le domande di contributo, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere inviate con raccomandata o direttamente consegnate al servi-

zio Commercio dell'Assessorato Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione della Regione Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 38, entro il 31 maggio di ogni anno.

Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'ufficio postale accettante ovvero la data del protocollo regionale.

Le domande a firma del legale rappresentante, devono essere redatte in Carta da bollo e corredate dalla seguente documentazione:

**a)** progetto di fattibilità economico - finanziaria, della durata massima di un triennio, contenente la descrizione dell'attività che si intende realizzare e specificamente:

**a.1** descrizione dettagliata dell'attività, esatta denominazione ed indirizzo dell'impresa specificando il numero e il nome di tutti i soci qualora trattasi di società o cooperativa nonché il numero degli addetti;

**a.2** valutazione del mercato e previsione degli investimenti e dei costi che si prevedono saranno sostenuti, specialmente in riferimento al primo anno di attività;

**a.3** Piano finanziario di copertura dei costi di cui al punto a-2;

**a.4** elenco delle spese già sostenute alla data di presentazione della domanda: dette spese saranno considerate ammissibili, purché guardino esclusivamente i costi sostenuti per l'avviamento commerciale, l'acquisto di attrezzature e macchinari;

**a.5** previsioni in merito all'occupazione realizzabile.

**b)** dichiarazione del legale rappresentante che l'attività è svolta prevalentemente nell'ambito del territorio regionale;

**e)** permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostri il periodo di entrate in Italia, rilasciato dalla Questura da cui proviene il destinatario del contributo;

**d)** certificazione anagrafica di residenza rilasciata dal Comune;

**e)** certificato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) di cui



alla legge 11 giugno 1971 n. 426 ove sia indicato il titolare o il preposto nonché il legale rappresentante della ditta o società con la sua esatta denominazione e natura;

f) dichiarazione del rappresentante in ordine ad eventuali altre provvidenze statali o locali di cui si è beneficiato per il medesimo intervento.

I documenti sopra elencati devono essere presentati unitamente alla domanda e recare la data anteriore alla scadenza del bando.

### **3. Decorrenza delle iniziative.**

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

### **4. Misura dei contributi.**

Il contributo è concesso dalla Regione entro il 31 ottobre di ogni anno per un ammontare che non può superare 50 milioni e comunque il 70% delle spese sostenute per l'avviamento, l'organizzazione aziendale nel primo anno di attività e l'acquisto di Macchinari e attrezzature.

Per avviamento commerciale si intende l'acquisto di un esercizio nuovo o già funzionante oppure l'affitto del medesimo. L'avviamento comprende il valore dell'arredamento e delle attrezzature, il valore delle merci esistenti e il valore dell'avviamento commerciale.

L'avviamento deve risultare dall'atto di compravendita dell'azienda, regolarmente rogato da un notaio.

Le spese a titolo di avviamento devono essere relative esclusivamente al primo anno di attività.

Sono ammesse, purché sostenute nel primo anno di attività, anche le seguenti spese di organizzazione aziendale: spese di contabilità generale, contratti di affitto, allacciamenti all'utenza, consulenza fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio, acquisizione della partita I.V.A. e della licenza commerciale, spese di pubblicità, per acquisto del marchio aziendale, e tutto ciò che inserisce allo sviluppo promozionale della impresa (ad es. partecipazione a fiere).

### **5. Erogazione dei contributi.**

La liquidazione del contributo concesso

avviene in un'unica soluzione a seguito dell'invio all'Assessore competente in materia di commercio della documentazione di spesa sostenuta costituita da fatture debitamente quietanzate o in originale o in copia conforme all'originale a norma della legge 04.01.1968, n. 15 ed in bollo nonché dal certificato di iscrizione e di vigenza rilasciato dal Registro Ditte della Camera di Commercio.

Qualora le spese effettivamente sostenute risultassero inferiori al preventivo, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Il contributo concesso sarà revocato qualora il beneficiario non provveda all'invio della documentazione tecnica e di spesa entro il termine di 48 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.



## ALLEGATO B

Carta Legale Al Presidente della  
Regione Emilia-Romagna  
Servizio Commercio  
Viale Aldo Moro n. 38  
40127 BOLOGNA

**Oggetto: Domanda di contributo in conto capitale ai sensi della L. R. n. 14/1990 art. 15.**

Il sottoscritto ..... titolare dell'impresa .....  
con sede legale in ..... sede operativa in .....  
esercenti l'attività di ..... C.F. ....  
numero di addetti ..... tel. n. ....

**chiede**

di essere ammesso alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 15 L.R. n. 14/1990 sulla spesa di Lire .....

**A tal fine allega alla presente:**

- a) progetto di affidabilità economico-finanziaria;
- b) dichiarazione del legale rappresentante che l'attività è svolta prevalentemente nell'ambito del territorio regionale;
- c) permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostri il periodo di entrata in Italia, rilasciato dalla Questura da cui proviene il destinatario del contributo;
- d) certificazione anagrafica di residenza rilasciata dal Comune;
- e) certificato di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11.06.1971 n. 426 ove sia indicato il titolare o il preposto nonché il legale rappresentante della ditta o società con la sua esatta denominazione e natura;
- f) dichiarazione del legale rappresentante in ordine ad eventuali altre provvidenze statali o locali di cui si è beneficiato per il medesimo intervento.

**Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni il sottoscritto si impegna:**

- a) a consentire i controlli e gli accertamenti che codesta Regione riterrà opportuni;
- b) a comunicare tempestivamente a codesta Amministrazione eventuali modifiche societarie o variazioni apportate al progetto successivamente alla data di inoltro della domanda.

Il sottoscritto dichiara di avere avviato l'iniziativa in data .....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che:**

per realizzare l'iniziativa sulla quale richiede il contributo (ha) (non ha) (2) ottenuto la concessione di altri contributi pubblici;  
(ha) (non ha) (2) presentato domanda per il medesimo titolo per la concessione di altri (specificare quali) contributi per la cifra di Lire .....

..... li .....

Firma autentica del Legale Rappresentante

(1) Specificare la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica;

(2) Cancellare la voce che non interessa.



Sommario



Stampa

